

CASSAZIONE CIVILE –Sezione Lavoro - sentenza n. 6015 del 25 marzo 2015

RICONOSCIMENTO ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE

Un medico in servizio presso una Azienda Sanitaria Siciliana con contratto a tempo indeterminato ed inquadrato a decorrere dal mese di settembre 2000, nell'ex 1° livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale, ha rivendicato il riconoscimento, con decorrenza dall'inquadramento in ruolo, dell'indennità di posizione variabile e delle differenze retributive per indennità di esclusività tra la fascia stipendiale "sino a cinque anni", nella quale era stato inserito quale dirigente ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria, biennio economico 2000-2001, e la fascia stipendiale "tra cinque e quindici anni".

A sostegno della domanda ha dedotto che il D.P.C.M. 8 marzo 2001 - con il quale erano stati dettati i criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio precedentemente prestato dai medici in regime di convenzione - aveva previsto, alla lett. b) dell'art. unico, che ai professionisti fosse riconosciuta "una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale", così intendendo equiparare ad ogni effetto, anche economico, il servizio prestato in regime di convenzione a quello svolto quali dirigenti pubblici. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando che il D.P.C.M. 8 marzo 2001, art. 1, lett. b), laddove prevede il riconoscimento di "una anzianità di servizio e di esperienza professionale" nell'ambito dell'attività prestata nel SSN, reca una previsione di stretta interpretazione, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva; esso non consente il riconoscimento del periodo prestato durante il rapporto convenzionale ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione variabile e dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

omissis

Svolgimento del processo

La odierna ricorrente medico in servizio presso l'Azienda USL n. X. di Agrigento con contratto a tempo indeterminato ed inquadrata a decorrere dal 13 settembre 2000, nell'ex 1° livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale, ha rivendicato il riconoscimento, con decorrenza dall'inquadramento in ruolo, dell'indennità di posizione variabile e delle differenze retributive per indennità di esclusività tra la fascia stipendiale "sino a cinque anni", nella quale era stata inserita quale dirigente ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria, biennio economico 2000-2001, e la fascia stipendiale "tra cinque e quindici anni".

A sostegno della domanda ha dedotto che il DPCM 8 marzo 2001 - con il quale erano stati dettati i criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio precedentemente prestato dai medici in regime di convenzione - aveva previsto, alla lett. b) dell'art. unico, che ai professionisti fosse riconosciuta "una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale", così

intendendo equiparare ad ogni effetto, anche economico, il servizio prestato in regime di convenzione a quello svolto quali dirigenti pubblici.

La Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:

- entrambe le indennità (previste, rispettivamente, dagli artt. 3 e 5 CCNL area Dirigenza medica e veterinaria – 2° biennio economico 2000-2001) presuppongono il possesso della qualifica di dirigente, conferita ai ricorrenti solo a decorrere dal 13 settembre 2000;
- il trattamento minimo dell'indennità di posizione variabile si consegue al compimento del quinto anno di attività nella qualifica di dirigente medico e previa verifica da parte del competente Collegio tecnico (art. 3 e art. 4, comma 2, CCNL), presupposti insussistenti nella specie;
- l'indennità di esclusività (introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dall'art. 5 CCNL ed articolata in più fasce stipendiali) compete in misura differenziata a seconda dell'esperienza maturata dal dirigente nel Servizio sanitario nazionale, con esclusione del periodo di servizio prestato in regime di convenzione; in particolare, l'art. 12 CCNL ha previsto che, "con riferimento alle norme in cui è richiesta una esperienza professionale, si deve intendere: .. b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 CCNL, l'anzianità complessiva maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto", così evidenziando la volontà delle parti sociali di escludere le esperienze professionali acquisite durante il servizio prestato in regime di convenzione;
- tale interpretazione aveva trovato conferma nel contratto di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 CCNL 8 giugno 2000, con il quale l'Aran e le OO.SS. avevano chiarito che, al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusività, era considerata "valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, presso o enti del comparto sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998", ossia in quella maturata con pieno inserimento del dirigente nell'organizzazione, con assunzione delle relative responsabilità;
- il DPCM 8 marzo 2001, invocato dagli appellanti, non aveva introdotto disposizioni idonee a derogare alla disciplina contrattuale. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la T. formulando due motivi. Resiste l'Azienda USL n. X. di Agrigento con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2 bis, introdotto dal d.lgs. n. 254 del 2000, art. 6 e del DPCM 8 marzo 2001, art. unico. Con la formulazione del corrispondente quesito di diritto si chiede a questa Corte che venga affermato che "ai medici incaricati della medicina dei servizi e/o della continuità assistenziale, già in rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare con la AUSL X. di Agrigento, transitati, ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 254 del 2000, art. 6, alla dipendenza in rapporto di impiego nei ruoli del S.S.N., spetta il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato e maturato

nel rapporto convenzionale di provenienza e, per l'effetto, agli stessi spetta il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel S.S.N. calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. unico del DPCM 8 marzo 2001 (emesso in attuazione del d.lgs. n. 254 del 2000), ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione variabile, prevista dall'art. 3 CCNL 8.06.2000 – 2° biennio economico - Area Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 5 del medesimo CCNL 8.06.2000, senza che al riguardo si renda necessaria, per la corresponsione di entrambe le dette indennità, la valutazione da parte del Collegio Tecnico dell'Azienda sanitaria locale".

Con il secondo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione e travisamento del tenore della nota dell'ARAN del 28 gennaio 2008, che, nel richiamare il contratto di interpretazione autentica del 12.07.2002 emesso in occasione della richiesta formulata dal giudice di merito in un altro giudizio, aveva riferito che il DPCM 8 marzo 2001, aveva carattere speciale e derogatorio rispetto alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva. Preliminarmente, si da atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Il quesito di diritto relativo al primo motivo è inidoneo, in quanto formulato in termini di mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza del ricorso (tra le più recenti, Cass. n. 14010 del 19 giugno 2014, nonché Cass. n. 3530 del 2012) e non è chiarito quale sia l'errore imputato al giudice di appello che ha ritenuto che il D.P.C.M. 8 marzo 2001, non avesse introdotto una deroga alla disciplina contrattuale.

Il motivo è comunque infondato.

Sull'interpretazione dell'art. unico del DPCM 8 giugno 2001, Cass. n. 13236 del 2009 ha affermato che tale disposizione, che contiene l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2-bis, come modificato dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, art. 6, non accorda una piena equiparazione del servizio pregresso atteso che, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico, come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività, mentre, quanto alla precedente anzianità di servizio e di esperienza professionale comunque svolta nell'ambito del S.S.N., al comma 1, lett. b), ne subordina il riconoscimento, ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all'orario settimanale e all'anzianità di servizio. Sull'interpretazione della normativa contrattuale relativa all'indennità di esclusività prevista dall'art. 5 del CCNL area Dirigenza medica e veterinaria, Cass. n. 20581 del 2008, n. 6148 del 2006, n. 6958 del 2014 e, sulla stessa indennità prevista dall'art. 5 dell'affine contratto relativo all'area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., Cass. n. 4060 del 2012, n. 5796 e 24578 del 2013 hanno concluso per l'infondatezza della pretesa dei medici di vedere erogata l'indennità di esclusività con riferimento ad una anzianità inclusiva del periodo di servizio in rapporto di convenzione.

Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte di appello correttamente interpretato il tenore dell'Accordo siglato il 12 luglio 2002 dall'ARAN e dalle OO.SS. che, con effetti dall'inizio della vigenza del contratto collettivo, ha stabilito che, "ai sensi degli artt. 5 e 12 del CCNL 8 giugno

2000, secondo biennio economico 2000-2001 ed al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusività viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998". Il ricorso va rigettato, dovendo essere confermato e ribadito il seguente principio di diritto: del DPCM 8 marzo 2001, art. 1, lett. b), laddove prevede il riconoscimento di "una anzianità di servizio e di esperienza professionale" nell'ambito dell'attività prestata nel SSN, reca una previsione di stretta interpretazione, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva; esso non consente il riconoscimento del periodo prestato durante il rapporto convenzionale ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione variabile e dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Le spese, liquidate come in dispositivo in favore dell'Azienda USL n. X. di Agrigento (ora ASP di Agrigento), seguono la soccombenza. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dell'intimato Sindacato Medici Italiani.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015